



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOGASLIQUIDI

Associazione Nazionale imprese gas di petrolio liquefatti

ASSOGASLIQUIDI

STATUTO

18 febbraio 2010

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE

E' costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale imprese gas di petrolio liquefatti, in forma abbreviata ASSOGASLIQUIDI.

ASSOGASLIQUIDI è articolata nei seguenti Gruppi merceologici:

- Gruppo merceologico GPL combustione;
- Gruppo merceologico GPL autotrazione.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica

ASSOGASLIQUIDI può aderire, sia direttamente sia tramite i propri Gruppi merceologici, ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di ASSOGASLIQUIDI e dei suoi Gruppi merceologici.

ART. 2

SEDE

ASSOGASLIQUIDI ha sede in Roma presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione e ai suoi Gruppi merceologici sono affidati, nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore GPL;
- b) la tutela degli interessi delle Imprese associate e dell'immagine del settore GPL;
- c) l'assistenza alle imprese associate sul piano tecnico-economico.

L'Associazione ha autonomia decisionale ed operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore, allorché le iniziative da assumere riguardino specificatamente i Gruppi merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque dovranno con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

L'Associazione ha per scopo:

- a) tutelare gli interessi del settore e solidalmente, ove occorra, quelli dei singoli associati, in tutti i casi nei quali l'intervento sia conforme alle finalità dell'Associazione, assumendone, se del caso, la rappresentanza in tutte le circostanze che lo richiedono anche nei rapporti con le Autorità competenti;
- b) collaborare, nell'ambito degli indirizzi definiti da Federchimica, all'assistenza e alla tutela dei soci in materia dei rapporti di lavoro;
- c) contribuire, sul piano tecnico, scientifico e della sicurezza, al razionale sviluppo dell'utilizzo di GPL, sia allo stato liquido, sfusi o confezionati in recipienti, sia allo stato gassoso, con specifico riferimento all'impiego di tali gas come combustibili, carburanti, propellenti, nonché come materie per l'industria;
- d) promuovere il progresso tecnologico anche collaborando con le Autorità competenti nello studio, formazione ed attuazione di norme tecniche, economiche, giuridiche e fiscali che riguardino il settore;
- e) realizzare iniziative volte ad una corretta informazione dell'utenza;
- f) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, convegni, seminari, dibattiti, conferenze e quanto ritenuto utile al raggiungimento di una migliore informazione dei Soci, con particolare riguardo alla evoluzione della tecnica e della legislazione di interesse del settore, italiane, estere e sovranazionali;
- g) promuovere e organizzare corsi di formazione;
- h) provvedere a rilasciare attestati di frequenza a corsi o attestati di idoneità allo svolgimento di attività connesse con la movimentazione, lo stoccaggio, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione di GPL, ivi comprese eventuali certificazioni espressamente delegate dalle Pubbliche Autorità;

- i) creare, tra l'Associazione e i Soci, flussi di informazioni, che – nel rispetto e con le opportune salvaguardie dell'autonomia imprenditoriale dei singoli e della necessaria riservatezza – contribuiscono ad una migliore conoscenza dei dati e delle problematiche del settore.
- l) sensibilizzare gli operatori del settore all'osservanza, sia delle relative norme di legge, di regolamento ed amministrative, sia di regole di sicurezza, con particolare riguardo alla regolamentazione delle fasi di distribuzione e di rifornimento all'utenza;
- m) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Scuola, Università, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- n) favorire e mantenere costanti i contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- o) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alla finalità dell'Associazione, secondo il Codice Comportamentale, allegato allo Statuto, di cui costituisce parte integrante.
- p) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione coordina le attività dei Gruppi merceologici di cui all' art. 1, al fine di ricercare indirizzi univoci.

L'Associazione recepisce, dopo le previste approvazioni, i budget dei proventi e delle spese che i Gruppi merceologici predispongono, di anno in anno, per specifiche attività.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le imprese sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività rientrano tra quelle dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

I Soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono Soci ordinari:

- a) le imprese che producono e/o importano e/o distribuiscono GPL per uso combustione;
- b) le imprese che producono e/o importano e/o distribuiscono GPL per uso autotrazione;

Sono Soci aggregati:

- c) le imprese che svolgono attività di stoccaggio e/o transito di GPL per conto di terzi;
- d) le imprese costruttrici di apparecchiature e recipienti, da installare per l'utilizzazione di GPL sia per combustione che per autotrazione;
- e) costruttrici di mezzi di trasporto per GPL;
- f) costruttrici di impianti per la movimentazione del GPL sia per combustione sia per autotrazione;
- g) che esercitano prevalentemente attività di studio inerenti l'ambiente, la sicurezza e la salute, e/o progettazione di impianti, compresi quelli di distribuzione, nell'ambito dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
- h) che svolgono attività di trasporto di GPL.

I Soci di cui alle lettere a), b), c) devono dimostrare di essere titolari di una delle concessioni/autorizzazioni o disporre dei requisiti derivanti da:

- R.D.L. 2.11.1933 n. 1741 Art. 4, convertito in Legge 8.2.1934 n. 367;
- Legge 21.3.1958 n. 327;
- Legge 2.2.1973 n. 7 Art. 2;
- Legge 23.8.2004, n. 239;
- Decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128

oppure essere titolari di concessioni/autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità per l'esercizio di distributori di GPL per autotrazione.

I Soci, compresi quelli aggregati, secondo l'attività svolta, vengono inseriti nei Gruppi merceologici di competenza di cui all'art. 1.

L'adesione delle Imprese in qualità di Soci aggregati è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di aderire all'Associazione le imprese che svolgono una o più attività fra quelle rappresentate dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

L'ammissione dei Soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'Impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Gruppi merceologici di appartenenza.

L'adesione all'Associazione e ai Gruppi merceologici è contestuale ed obbligatoria all'adesione a Federchimica.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure di cui all'art. 5 dello Statuto di Federchimica.

L'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di della Federazione.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto nello Statuto di Federchimica, nel Codice Etico Confederale e nella Carta dei Valori Associativi.

Le domande di ammissione, dopo il preventivo parere espresso dalla competente Commissione Direttiva del Gruppo merceologico ai sensi del relativo Regolamento, sono sottoposte per l'approvazione all'esame del Comitato di Presidenza dell'Associazione cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

Il Comitato di Presidenza provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio Direttivo di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto della Federazione.

ART. 6

OBBLIGHI - DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, i Regolamenti dei Gruppi merceologici, le deliberazioni dei rispettivi Organi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto di Federchimica, l'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano in ogni caso per analogia le disposizioni di cui all'art. 6 dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha la durata biennale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 27.

ART. 7

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi di ASSOGASLIQUIDI e dei Gruppi merceologici di appartenenza, nell'ammontare e nei termini deliberati dalle competenti Assemblies su proposta delle rispettive Commissioni Direttive e del Comitato di Presidenza.

Gli oneri contributivi, determinati annualmente, sono costituiti da:

- a) una quota fissa;
- b) una quota variabile riferita al budget annuale dell'Associazione in rapporto al numero dei voti che ciascun socio esprime in Assemblea secondo i criteri fissati dall'art. 11 del presente Statuto;
- c) una quota variabile riferita al budget annuale per l'attività specifica di ogni Gruppo merceologico in rapporto al numero dei voti che ciascun socio esprime in Assemblea di Gruppo merceologico secondo i criteri fissati dall'art. 11 dei rispettivi Regolamenti.

L'ammontare degli oneri contributivi di cui alle lettere a) e b) è deliberato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza a fronte dell'attività ordinaria, mentre l'ammontare degli oneri contributivi di cui alla lettera c) è deliberato dall'Assemblea del Gruppo merceologico su proposta della Commissione Direttiva di ciascun Gruppo a fronte dell'attività specifica del Gruppo merceologico, ai sensi di quanto previsto nei rispettivi Regolamenti.

Il versamento dei contributi di cui alle lettere a), b), c), viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Per le imprese associate temporaneamente inattive che ne facciano domanda:

- le quote di cui alle lettere a) e b) possono essere ridotte dal Comitato di Presidenza con criterio forfettario;
- la quota di cui alla lettera c) può essere ridotta, sempre con criterio forfettario, dalla competente Commissione Direttiva del Gruppo merceologico.

Qualora l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro tre mesi dalla stessa devono essere versati i contributi di cui alle lettere a), b), c). Se l'adesione viene approvata nel secondo semestre dell'anno, i contributi di cui alle lettere b) e c) sono calcolati in dodicesimi.

Adottando un criterio forfettario, la competente Commissione Direttiva di Gruppo merceologico può ridurre la quota di partecipazione ai contributi associativi al Gruppo di cui alla lettera c) per le imprese ammesse in Associazione successivamente all'approvazione degli stessi contributi.

Alle imprese che provvedono al versamento dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, possono essere applicati, con delibera dell'Assemblea, gli interessi di mora definiti dall'Assemblea stessa.

Le quote ed i contributi associativi, riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 8

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica – ASSOGASLIQUIDI e/o dei Gruppi merceologici di appartenenza, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione del diritto dell'impresa dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività della Associazione e del/dei Gruppi merceologici e decadenza da eventuali cariche dei suoi esponenti; la sospensione, per la durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere, anche per la durata sanzionata, i contributi dovuti;
- g) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 9.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Comitato di Presidenza.

Le delibere del Comitato di Presidenza riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Consiglio Direttivo di Federchimica nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le delibere di proposta di cui alla lettera g) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda, in base agli artt. 8 e 9 delle Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica, l'impresa associata ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti dall'Associazione.

ART. 9

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 6;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 27;
- e) per espulsione, deliberata dal Comitato di Presidenza per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto nonché dal Codice Etico Confederale o per ripetuta morosità, sentiti i Gruppi merceologici cui appartiene l'impresa, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni entro i termini, di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione: sino alla data di scadenza del rapporto associativo fissata statutariamente (art. 6);
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto: sino alla scadenza del rapporto associativo, automaticamente prorogatosi;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 27: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Comitato Deontologico.

ART. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle Imprese associate.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto al voto; questi però non può avere più di una delega.

Le Imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun Socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti e dei volumi fatturati, rispettivamente:

- a) in base al numero degli addetti, ripartiti tra le attività dei due Gruppi merceologici, per tutti i Soci di cui all'art. 4:
 - fino a 100: 1 voto ogni dipendente;
 - oltre 100: 1 voto ogni 2 dipendenti;

Per numero di addetti delle singole imprese si intende quello del personale preposto esclusivamente alle attività rappresentate dai Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

- b) in base ai quantitativi di GPL dell'anno precedente, ripartiti tra le attività dei Gruppi merceologici, ai sensi di quanto previsto nell'art. 11 dei Regolamenti dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1.

Ciascun Socio non può disporre di più del 25% dei voti complessivamente attribuiti per ciascun Gruppo merceologico.

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 12

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce, congiuntamente alle Assemblee dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su richiesta del Presidente di Federchimica;
 - su delibera del Comitato di Presidenza;
 - su delibera della Commissione Direttiva dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale delle Imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento della Associazione.

La richiesta dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in mancanza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera del Comitato di Presidenza, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Copia delle convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 14

COSTITUZIONE

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone e a maggioranza qualificata del 60% dei voti per l'approvazione del budget.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, riguardanti le persone fisiche, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 27.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 27 e 28.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 15

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in mancanza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 16

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 20;
- c) approvare con le modalità previste agli artt. 11 e 14, i budget ed i rendiconti consuntivi, nonché i contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7;
- d) eleggere i componenti del Comitato Deontologico, secondo le modalità previste all'art. 22;
- e) eleggere i componenti del Comitato di Presidenza secondo le modalità previste dall'art. 17, lettere d), e) ed f);
- f) apportare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste all'art. 27;
- g) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 28;
- n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 17

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai due Vice Presidenti;
- a) dagli ultimi due Presidenti che hanno ricoperto la carica, purché continuino ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 4;
- d) fino a 10 componenti eletti dall'Assemblea espressione di Soci ordinari del Gruppo merceologico GPL combustione, dei quali obbligatoriamente almeno 3 siano espressione di imprese operanti solo in ambito locale;
- e) fino a 6 componenti eletti dall'Assemblea espressione di Soci ordinari del Gruppo merceologico GPL autotrazione, dei quali obbligatoriamente almeno la metà siano espressione di imprese operanti solo su base provinciale o regionale;
- f) da 4 componenti eletti dall'Assemblea che siano espressione di Imprese che aderiscono all'Associazione in qualità di Socio aggregato, dei quali obbligatoriamente due provenienti dal Gruppo merceologico GPL combustione e due provenienti dal Gruppo merceologico GPL autotrazione;

Il rapporto tra il numero dei componenti previsti ai punti d) ed e) è stabilito dall'Assemblea, tenuto conto anche dei voti attribuiti globalmente a ciascun Gruppo merceologico e che il valore massimo di tale rapporto non può essere superiore a tre.

Tra i componenti così scelti non può esservi più di un rappresentante per impresa, anche se la stessa è operante sia nel settore combustione che in quello autotrazione.

I componenti il Comitato di Presidenza di cui ai punti d), e), f) durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente. Nel caso vengano a mancare durante il triennio in carica uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Comitato di Presidenza.

ART. 18

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano di età; in mancanza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima delle data fissata.

In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato di Presidenza potranno tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che il Presidente sia presente nel luogo in cui è stata convocata la riunione e si accerti direttamente dell'identità degli intervenuti a distanza.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene le nomine o le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in mancanza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano personalmente alle riunioni per tre volte consecutive, e comunque quelli che, nel corso dell'anno solare, non siano intervenuti di persona a almeno la metà delle riunioni indette.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente il Comitato di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica generale economica ed industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento all'attività dei Gruppi merceologici per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- c) nominare la Commissione di designazione del Presidente secondo le modalità previste dall'art. 20;
- d) proporre all'Assemblea il Presidente così come previsto all'art. 20;
- e) accogliere le domande di adesione in base all'art. 5;
- f) nominare, quando occorra tramite Federchimica e dandone comunque comunicazione alla stessa, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- g) costituire e sciogliere Gruppi di Lavoro, Commissioni e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori definendone le norme di funzionamento;
- h) deliberare in merito ai budget da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare in merito ai rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria e per referendum in base agli artt. 12, 13 e 27;
- k) deliberare sanzioni nei confronti dei soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 8;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) esprimere parere in merito alla nomina ed alla revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33) e 34) dello Statuto di Federchimica;
- n) approvare convenzioni di natura organizzativa, sottoponendole all'occorrenza all'approvazione delle competenti Commissioni Direttive dei Gruppi merceologici di cui all'art.1;
- o) approvare eventuali modificazioni dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p) con riferimento a quanto previsto dall'art. 19, lett. l) dei Regolamenti dei Gruppi merceologici, esaminare la posizione del socio, anche in relazione all'eventuale deferimento al Comitato Deontologico;
- q) proporre all'Assemblea la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi merceologici di cui all'art. 1;
- r) approvare i Regolamenti dei Gruppi merceologici e loro eventuali modificazioni prima di sottoporli all'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo di Federchimica.

ART. 20

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari su proposta del Comitato di Presidenza.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato di Presidenza nomina a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, la Commissione di designazione costituita da tre componenti che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che siano espressione di entrambi i Gruppi merceologici di cui all'art. 1 e della quale non può far parte il Presidente in carica.

Uno dei tre componenti la suddetta Commissione deve essere espressione di impresa operante solo in ambito locale.

La Commissione di designazione sottopone al Comitato di Presidenza le indicazioni emerse, sulle quali il Comitato decide a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate. Devono comunque essere sottoposte al voto del Comitato di Presidenza quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni; può essere rieletto per non più di un triennio consecutivo a quello della elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti il Comitato di Presidenza, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa

Il Presidente è garante dell'unità di indirizzo dell'Associazione: nel caso rilevasse azioni di un Gruppo merceologico ritenute contrarie agli indirizzi dell'Associazione può chiederne alla competente Commissione Direttiva di Gruppo la temporanea sospensione per il riesame delle stesse in Comitato di Presidenza.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; in mancanza anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Rendendosi vacante la carica di Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi; il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente, sentito il parere del Comitato di Presidenza, propone e concorda con Federchimica, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore, nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 lettere k) ed l) del presente Statuto.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce al Comitato di Presidenza sulla gestione economico-finanziaria.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base all'art. 17 lettera e) dello Statuto di quest'ultima.

ART. 21

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due.

In conformità con quanto previsto all'art. 20 dei Regolamenti dei Gruppi merceologici, i Presidenti dei Gruppi merceologici sono di diritto Vice Presidenti di Assogasliquidi; durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

ART. 22

COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico, è istituito per l'esame delle controversie in materia comportamentale che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Comitato Deontologico è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati ogni tre anni dall'Assemblea, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

Le candidature vengono proposte dal Presidente in Assemblea.

Ciascun Socio può votare per non più di tre candidati. Risultano eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I primi tre sono componenti effettivi, i successivi due, in ordine di voti, supplenti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti del Comitato Deontologico durano in carico tre anni e scadono contemporaneamente agli altri Organi Statutari.

Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice Comportamentale.

Il Comitato deontologico, a conclusione dei propri accertamenti, può procedere ad un'archiviazione delle segnalazioni o presentare al Comitato di Presidenza proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 8.

Le decisioni del Comitato deontologico sono assunte sulla base delle normative statutarie, nonché di criteri di deontologia associativa.

I componenti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

L'attività del Comitato è regolamentata dalle norme previste dal Codice Comportamentale.

La carica e le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche statutarie sono riservate ai rappresentanti delle Imprese associate nel rispetto di quanto definito dall'art. 32 dello Statuto di Federchimica, fatte salve quelle di cui all'art. 22.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche elettive del sistema ed ai sensi degli artt. 6 e 32 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 10.

La carica di Presidente non può essere cumulata con quella di Presidente di Gruppo merceologico di cui all'art. 1.

ART. 24

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente in base a quanto previsto dall'art. 19, lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere l'organico associativo e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore coadiuva il Presidente ed i Presidenti dei Gruppi merceologici.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea e nelle riunioni del Comitato di Presidenza.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19, lettera k) del presente Statuto e dagli artt. 33 e 34 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore assiste la Commissione direttiva dei Gruppi merceologici nella determinazione della linea operativa e guida le risorse in organico, perché siano a disposizione funzionale per la realizzazione degli obiettivi individuati.

Il Direttore dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Il Direttore informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative ed all'attività dell'Associazione e dei Gruppi merceologici.

ART. 25

GRUPPI MERCEOLOGICI

I Gruppi merceologici di cui all'art. 1 operano sulla base dei Regolamenti deliberati dalle relative Assemblee.

Il Regolamento di ciascun Gruppo e le eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione del Comitato di Presidenza dell'Associazione, prima di essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica.

I Gruppi merceologici svolgono i propri compiti secondo le finalità definite all'art. 3.

Nell'ambito dell'Associazione operano le Segreterie dei Gruppi merceologici, cui è affidata la gestione operativa dei Gruppi stessi, su delibera della Commissione Direttiva.

I Segretari dei Gruppi merceologici sono nominati e revocati dal Comitato di Presidenza dell'Associazione, su proposta del Direttore, d'intesa con gli Organi Direttivi dei Gruppi merceologici interessati e tenendo conto di quanto stabilito agli artt. 33 e 34 dello Statuto Federchimica.

I Segretari dei Gruppi merceologici partecipano, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dei Gruppi merceologici.

TITOLO IV

BUDGET E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 26

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare vengono predisposti il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il budget dell'Associazione dell'anno successivo, che recepiscono i rendiconti consuntivi e i budget dei Gruppi merceologici per le attività specifiche, nonché le eventuali modifiche al budget dell'esercizio in corso.

Rendiconti consuntivi e budget sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato di Presidenza e delle Commissioni Direttive di Gruppo merceologico per la parte di loro competenza.

Essi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserva e capitali.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora il Comitato di Presidenza ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento al riguardo predisposto da Federchimica, le modifiche devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 28

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata una apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Nel caso di scioglimento, le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di Pubblica Utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI
NORME FINALI
ART. 29
ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 30

CLAUSOLA INTEGRATIVA

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.

CODICE COMPORTAMENTALE

Premesso

che la eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e del presente Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati livelli di comportamento, nell'interesse generale del settore e dell'Associazione.

I soci

Tenuto conto che i loro comportamenti costituiscono elementi di valutazione dell'intero settore si impegnano:

- a non violare le norme legislative che regolano l'attività di distribuzione, produzione o importazione dei GPL; in particolare, per le imprese distributrici dei GPL in bombole e piccoli serbatoi, le statuizioni di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, alle Leggi 2/2/1973 n. 7 e 1/10/1985 n. 539; ai Decreti del Ministero dell'Industria, Commercio, Artigianato del 31/3/1984 e 29/2/1988; alle Circolari del Ministero dell'Industria, Commercio, Artigianato n. 207 del 13/7/1987 e n. 211 F del 23/3/1989, nonché altre norme riguardanti la materia, che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- a rispettare le direttive che l'Associazione fornisce nelle diverse materie;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con l'Associazione.

Cariche associative

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni;

- coinvolgere effettivamente gli Organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

La verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato al Comitato Deontologico dell'Associazione.

ATTIVITA' DEL COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico prende in esame le segnalazioni di comportamenti in contrasto con il Codice comportamentale, le valuta nel merito ed emette, se del caso, specifiche raccomandazioni al Comitato di Presidenza per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

Chiunque può segnalare all'Associazione eventuali casi di inadempienza di cui venisse a conoscenza, purchè la segnalazione sia scritta, firmata e risulti circostanziata e documentata.

La costituzione del collegio giudicante, che è valida con la presenza di almeno due dei suoi componenti, deve avvenire entro 45 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti e provvede all'archiviazione di quelle segnalazioni che dovessero risultare inammissibili o manifestamente infondate.

La pronuncia deve essere data entro e non oltre i 90 giorni successivi alla costituzione del Comitato Deontologico, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle parti, proroga non superiore a 30 giorni.

I componenti il Comitato sono tenuti al segreto d'ufficio.

Nel corso dei lavori possono servirsi di eventuali consulenti esterni, anch'essi esplicitamente vincolati al segreto professionale.

Il Comitato Deontologico deve tenere informate le imprese nei cui confronti sta svolgendo indagini, in seguito a segnalazioni ritenute ammissibili e non manifestamente infondate: le imprese in questione possono inviare proprie memorie e chiedere di essere ascoltate.

Il Comitato Deontologico presenta al Comitato di Presidenza una relazione generale sul lavoro svolto.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme regolamentari si rimanda alle norme ed ai principi previsti dagli Statuti di ASSOGASLIQUIDI e di Federchimica.